



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - PARTECIPAZIONI AL 31/12/2023.

L'anno duemilaventiquattro, addì tredici, del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Dadone Roberto	Presidente	Sì
2. Sodano Giovanni	Vice Sindaco	Sì
3. Fina Marco	Consigliere	Sì
4. Garzino Danilo	Consigliere	Sì
5. Massarenti Leo Lehar	Consigliere	Giust.
6. Bernardi Stefano Giovanni	Consigliere	Sì
7. Fina Irene	Consigliere	Sì
8. Giraudo Massimo Bernardo Antonio	Consigliere	Sì
9. Godano Alex Luigi	Consigliere	Sì
10. Valla Lilliana Patrizia	Consigliere	Sì
11. Botta Enrico	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Chiara Nasi**.

Il Sig. Dadone Roberto **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 stabilisce che le amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti locali, con proprio provvedimento, sono tenute ad effettuare, entro la fine del mese di dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- l'analisi deve riguardare le società partecipate direttamente cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi anche alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (partecipazioni indirette);
- per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico la Corte dei Conti ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile (delibera Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018) mentre il MEF, pur riprendendo la posizione della Corte dei Conti, ha incluso in tale nozione anche la fattispecie in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pur prescindendo dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, tesi condivisa successivamente anche dalla Corte dei Conti;
- la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente;
- attraverso tale ricognizione ed analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione attraverso la loro fusione o soppressione o anche la messa in liquidazione o cessione;
- la ricognizione e le valutazioni sopra esposte devono essere effettuate con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, pertanto, con riferimento alla situazione al 31/12/2023;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione

della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Vista la deliberazione C.C. n. 17 del 14.06.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2017 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute";

Preso atto, sulla base degli atti istruttori dell'Ufficio Ragioneria, dell'analisi inerente l'assetto delle società detenute da questo Ente ai sensi del disposto dell'art. 20 del TUSP (Testo Unico Società partecipate) con riferimento alla situazione al 31/12/2023 come risulta dagli allegati al presente provvedimento;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visti:

-lo Statuto comunale;

-il Regolamento comunale di contabilità;

-il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare la parte in premessa;

2) di approvare la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31/12/2023 come risulta dagli allegati al presente provvedimento.

3) di prendere atto che, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute sussistono:

* le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni per l'Azienda Cuneese dell'Acqua SPA (ACDA spa), della CO.GE.SI. s.c.r.l.(partecipazione indiretta) non ricorrendo i presupposti di un piano di riassetto finalizzato ad una loro razionalizzazione;

* per la Sampeyre Turismo s.c.r.l, si prende atto che è in fase di conclusione la procedura di liquidazione, le cui risultanze finali dovrebbero concludersi nell'anno 2025;

4) di dare atto che, a mente dell'art. 20 co. 3 del più volte richiamato TUSP, il presente provvedimento di ricognizione è trasmesso, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 alla struttura di cui all'art. 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 co. 4 del TUSP.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco stante la scadenza ravvicinata dei termini per l'adozione della ricognizione

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Dadone Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa Chiara Nasi